COMMISSIONE III

DIRITTO - PROCEDURA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO AFFARI DI GIUSTIZIA

LXVII.

SEDUTA DI VENERDÌ 12 LUGLIO 1957

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE RICCIO STEFANO

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 647

Proposta di legge (*Rinvio della discussione*):

GERACI ed altri: Aggiornamento degli onorari degli avvocati e dei procuratori per prestazioni giudiziali in materia civile. (2712). 647

PRESIDENTE 647, 648

GERACI . . . 647, 648

DEGLI OCCHI . 648

DANTE . . . 648

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* . 648

CAPALOZZA. . 648

MADIA 648

Proposta di legge (*Sospensione della discussione e rimessione all'Assemblea*):

Senatore SPALLINO: Uso delle armi da parte dei militari e degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria in servizio alla frontiera e in zona di vigilanza. (1559). 648

PRESIDENTE 648, 649, 650

TESAURO 648, 649, 650

CAPALOZZA. 649

NATALI, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 649, 650

BOTTONELLI 650

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 650

La seduta comincia alle 9,30.

CACCURI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Breganze e Viviani Arturo.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Geraci ed altri: Aggiornamento degli onorari degli avvocati e dei procuratori per prestazioni giudiziali in materia civile. (2712).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Geraci, Amadei, Bardanzellu, Berlinguer, Capalozza, Degli Occhi, Lopardi, Martuscelli e Cecreto: Aggiornamento degli onorari degli avvocati e dei procuratori per prestazioni giudiziali in materia civile.

Avverto che il Governo ha chiesto un breve rinvio della discussione di questa proposta di legge, per poterne completare lo studio ed eventualmente presentare degli emendamenti.

GERACI. Non ho alcuna difficoltà al rinvio; faccio solo presente che gli avvocati attendono da 7 mesi l'approvazione della legge e in questo senso mi rivolgono continue premure.

PRESIDENTE. Il Governo chiede un rinvio di soli 8 giorni.

DEGLI OCCHI. A me pare che in otto giorni il Governo non potrebbe approfondire molto la questione. Non si potrebbe, intanto, sentire la relazione dell'onorevole Geraci?

DANTE. Io propongo un rinvio di 15 giorni, dopo aver ascoltato la relazione dell'onorevole Geraci.

PRESIDENTE. Ci sono, allora, due proposte: una, di rinviare di 8 giorni la discussione senza sentire la relazione; l'altra, di rinviare di 15 giorni, dopo aver sentito la relazione dall'onorevole Geraci.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Questa seconda proposta non è certo la migliore. Una relazione in tanto è utile in quanto si inizia una discussione; diversamente, la relazione dovrà essere certamente ripetuta al momento in cui sorgeranno obiezioni. La richiesta di un rinvio di otto giorni consente al Governo di sollecitare il parere del Consiglio nazionale forense sul progetto governativo e permette, altresì, di studiare meglio la proposta Geraci per formulare, eventualmente, degli emendamenti.

CAPALOZZA. Mi permetto di non essere d'accordo con l'onorevole Sottosegretario. Secondo me, una sia pur breve relazione dell'onorevole Geraci sarebbe utile anche per il Governo.

MADIA. Secondo me, più che di un rinvio, si tratta di un accantonamento della proposta di legge Geraci. Infatti, questa proposta non ha bisogno del parere del Consiglio superiore forense, mentre il Governo, che ha una sua proposta, ha chiesto il parere del predetto Consiglio. È evidente che il rinvio serve al Governo per attendere il parere e poi sostituire il proprio disegno di legge alla proposta Geraci.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Avevo fatto una proposta all'inizio della seduta: avendo il Governo elaborato un disegno di legge, che non è stato ancora presentato alle Camere perché non ha ancora avuto il richiesto parere dal Consiglio nazionale forense, avevo chiesto se la Commissione non ritenesse di accordare un breve rinvio, per poter svolgere la discussione abbinata dei due provvedimenti. Mi è parso subito che questa proposta non fosse favorevolmente accolta, ed allora ne faccio un'altra con una diversa motivazione. Chiedo un rinvio di 8 giorni perché il Governo possa nel frattempo avere il parere del Consiglio nazionale forense, che gli servirebbe per presentare, eventualmente, degli emendamenti alla proposta Geraci. È evidente che, anche senza il parere del Consiglio, il Governo formulerebbe alcuni emendamenti.

Rimane, naturalmente, la proposta dell'onorevole Capalozza di ascoltare oggi la relazione dell'onorevole Geraci, che io non condivido perché non la ritengo utile. Mi sembra più opportuno ascoltare la relazione del proponente il giorno in cui effettivamente si svolgerà la discussione.

CAPALOZZA. Non insisto nella mia proposta.

GERACI. Sono favorevole al rinvio chiesto dal Governo.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, può rimanere stabilito che la discussione è rinviata alla prossima seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Spallino: Uso delle armi da parte dei militari e degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria in servizio alla frontiera e in zona di vigilanza. (1059).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Spallino: Uso delle armi da parte dei militari e degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria in servizio alla frontiera e in zona di vigilanza.

Come gli onorevoli colleghi ricordano, nel corso della discussione generale, fu nominato un comitato ristretto con l'incarico di formulare degli emendamenti. Il comitato, composto dagli onorevoli Concetti, Capalozza, Berlinguer e Formichella, oltre che da me, non si è trovato concorde nel prendere una posizione definitiva e pertanto non è stato in grado di portare alla Commissione un testo concordato. Infatti, mentre gli onorevoli Capalozza e Berlinguer sostenevano l'opportunità che fosse mantenuto il testo della proposta nelle linee formulate dal senatore Spallino, da parte mia e degli onorevoli Concetti e Formichella si è sostenuta l'opportunità di modificare almeno l'articolo 2, in modo da concedere l'uso delle armi nelle ipotesi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'articolo 1, sempre che il contrabbandiere non abbandoni il suo carico.

Per questi motivi, ritengo che sia opportuno riprendere la discussione in questa sede.

TESAURO. Poiché un Comitato non ha l'obbligo di procedere all'unanimità, noi ci saremmo aspettati, oggi, una relazione dettagliata sui lavori svolti, in modo da poter

studiare la materia e, naturalmente, discuterla in altra seduta.

PRESIDENTE. Nella mia qualità di relatore, posso riassumere il lavoro svolto.

Sostanzialmente, il Comitato, mentre ha criticato la formula usata nell'articolo 1 sotto l'aspetto tecnico, ha ritenuto che il contenuto dell'articolo stesso potesse essere mantenuto salvo, beninteso, rivederne la formulazione che fu oggetto di dissenso.

La maggioranza del Comitato ha ritenuto che l'articolo 2 dovesse essere così formulato: « È vietato far uso delle armi anche nelle ipotesi previste nelle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente articolo quando il contrabbandiere si dà alla fuga e abbandona il carico ».

Si è ritenuto, poi, dalla maggioranza del Comitato, che si dovesse anche rivedere l'articolo 3 della proposta di legge, per inserirvi l'ipotesi del trasporto di merci di contrabbando anche a mezzo di bestie da soma.

Infine, è stato sollevato il problema se l'articolo 7 dovesse essere abrogativo degli articoli 93, 94 e 95 del regio decreto 6 novembre 1930 e del regio decreto 20 agosto 1923, o se invece non si dovesse esplicitamente dichiarare l'abrogazione delle norme contrastanti con quelle che stiamo per approvare.

Questi sono i punti sostanziali emersi nelle due riunioni tenute dal Comitato ristretto; la Commissione deciderà, ora, se continuare la discussione nella sua sede o se invitare il relatore a formulare gli opportuni emendamenti.

CAPALOZZA. Il pensiero del nostro gruppo è stato già espresso in altra occasione. Desidero soltanto ribadire la nostra intenzione di limitare il più possibile l'uso delle armi da parte della forza pubblica.

TESAURO. Desidererei sapere a quali conclusioni sia pervenuto il Comitato riguardo al problema del coordinamento con il Codice penale vigente: mi pare che si sia tutti d'accordo nell'ammettere l'esistenza di una legge penale speciale in disaccordo con la legge penale generale.

PRESIDENTE. Mi pare di aver già detto che il Comitato ha ravvisato una formulazione tecnica non brillante per quanto riguarda l'articolo 1 e che, quindi, essa dovrà essere riveduta.

CAPALOZZA. Il rilievo dell'onorevole Tesauro mi lascia perplesso, perché non comprendo se, col richiamare un coordinamento con la legge penale ordinaria intenda fare un richiamo al codice penale per limitare i casi di uso delle armi, oppure intenda andare più in là, nel senso di accogliere la formulazione della proposta, così come è stata modificata dal Senato, vale a dire in un senso meno liberale in paragone al testo originario della proposta Spallino.

Neppure mi convince la modifica, testè suggerita, dell'articolo 2, e non soltanto per un motivo di carattere generale, bensì per un motivo di carattere pratico. L'uso delle armi, infatti, non è consentito dal codice penale neppure per i reati più gravi, e perciò davvero non comprendo perché dovrebbe essere comminata la « pena di morte preventiva » nei confronti di coloro che si sottraggono all'arresto con la fuga. La ragione di carattere pratico, poi, consiste nella difficoltà di individuazione di colui che abbandona o meno la merce, perché non bisogna dimenticare che i luoghi dove si constata il reato sono generalmente zone montuose e impervie di confine, e che per lo più il carico è costituito da bricolle, difficilmente individuabili a distanza.

Anche per quanto riguarda l'articolo 3, debbo manifestare il mio assoluto dissenso su una modifica estensiva.

NATALI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Desidero fare delle brevissime dichiarazioni, nella mia qualità di rappresentante di un'amministrazione alla quale è demandata in particolar modo la repressione del contrabbando.

Nell'ascoltare l'onorevole Capalozza parlare di « pena di morte preventiva », viene alla mia mente il ricordo visivo di un vigoroso e caloroso intervento del compianto senatore Vanoni, alla Commissione del Senato, dove, discutendosi questa proposta di legge, espresse la sua profonda meraviglia per il capovolgimento delle posizioni che si stava verificando; e, fra l'altro, così ebbe a dichiarare: « Noi abbiamo la guardia di finanza, corpo armato dello Stato che ha determinati compiti e determinate attribuzioni: compiti ed attribuzioni che, per quanto riguarda la vigilanza doganale, non sono compiti ed attribuzioni senza alcun fine specifico, ma rispondono ad un assunto fondamentale che è questo: se esiste una legislazione per la repressione del contrabbando, questa legislazione esiste in virtù di interessi dello Stato che trovano la loro formulazione in leggi, le quali devono essere rispettate ».

In altre parole – egli intendeva dire – se si sente il bisogno che alla frontiera determinate merci non debbano entrare o non debbano uscire, ciò risponde ad interessi di carattere finanziario dello Stato, e nel con-

tempo ciò pone in essere la necessità che queste leggi vengano rispettate.

Con questa proposta di legge noi non otterremmo nulla: i contrabbandieri continueranno, come attualmente fanno, a provocare alla frontiera, quotidianamente, episodi di una gravità eccezionale: quotidiani conflitti fra gruppi di 10-15 contrabbandieri e piccole pattuglie di 2-3 finanzieri.

Ora, io concordo con la proposta del relatore di inibire alla guardia di finanza l'uso delle armi nei confronti del contrabbandiere che si dia alla fuga abbandonando il carico: perché ciò risponde ai principî generali del diritto.

L'onorevole Capalozza sostiene, invece, il principio secondo il quale nessuno debba essere autorizzato a sparare contro chi abbia commesso un reato, pur grave che sia; ma noi dobbiamo tener presente la particolare configurazione del reato di contrabbando, che è un reato istantaneo, con effetto permanente. Il contrabbandiere il quale non ubbidisce all'intimazione dell'alt, all'esplosione di colpi in aria, e fugge seguitando a mantenere il carico sulle sue spalle, fa permanere le sue condizioni di illiceità; ragion per cui, se noi stabiliamo che l'agente di polizia non può intervenire nel caso in cui...

BOTTONELLI. Ma non sparate!

NATALI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Qui pare che vogliate dare l'impressione che la guardia di finanza è messa alla frontiera col solo compito di ammazzare i contrabbandieri!

BOTTONELLI. Siete voi che volete autorizzarla a far questo!

NATALI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Respingo questa affermazione dell'onorevole Bottonelli. Il fatto che la guardia di finanza sia autorizzata a far uso delle armi non significa che debba usarle senza alcun senso di responsabilità! Le statistiche ci dicono che l'uso delle armi avviene in casi eccezionalissimi, e, del resto, le stesse istruzioni interne del Corpo sono in questo senso.

Comunque, siccome si ha l'impressione precisa che con l'attuale formulazione della proposta di legge sia praticamente impossibile agli agenti della guardia di finanza l'adempimento del loro dovere, il Governo chiede che la Commissione, in sede di discussione degli articoli, tenga presenti le esigenze prospettate, che sono esigenze non di difesa della guardia di finanza o dell'amministrazione finanziaria ma sono esigenze di difesa di alcuni interessi fondamentali dello Stato, se ciò la Commissione non ritenesse di dover tenere presente, il Governo dovrà chiedere che la proposta di legge venga rimessa in aula.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Ritengo che sia utilissimo, per la Commissione e per tutti i deputati, conoscere i dati statistici sul limitatissimo uso delle armi da parte della guardia di finanza, al quale ha accennato il Sottosegretario di Stato per le finanze. Potremo così valutare il comportamento degli agenti e conoscere su quali basi debba essere disciplinata questa delicata materia.

TESAURO. Chiedo, a nome del quinto dei membri della Commissione che la discussione sia sospesa e il disegno di legge in esame sia rimesso all'Assemblea.

PRESIDENTE. Poiché la richiesta dell'onorevole Tesauro, pervenutami per iscritto, è corredata delle firme del prescritto numero dei componenti della Commissione che risultano presenti alla seduta, sospendo la discussione. Il disegno di legge sarà, a norma dell'articolo 40 del regolamento, rimesso all'Assemblea.

La seduta termina alle 11.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI